CONVENZIONE EX ART.30 DEL T.U.E.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA E DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA DALLA REGIONE PIEMONTE --00000--R.C.D. n. 586/A -----

L'anno duemilaventuno, il giorno 30, del mese di dicembre, presso gli uffici dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante, in Meina, Piazza Carabelli 5 --

TRA

- L'UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE-LESA-MEINA avente sede legale in Lesa (NO) in via Portici 2, codice fiscale 90009820037, rappresentata dal Presidente Sig. PALAZZETTI Walter, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante BELGIRATE-LESA-MEINA n. 3 del 16.04.2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione. ----

n. 2 codice fiscale 81000470039, rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Sig.

- Il COMUNE DI ARONA avente sede legale in Arona (NO) in via San Carlo

MONTI Federico autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 36 del 24.05.2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è

altresì approvato lo schema della presente Convenzione. -----

- II COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO avente sede legale in

Castelletto Sopra Ticino (NO) in Piazza F.lli Cervi n. 7 codice fiscale

002126680037, rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Sig. STILO Massimo,



autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione.

- Il COMUNE DI DORMELLETTO avente sede legale in Dormelletto (NO) in via F. Baracca n. 4 codice fiscale 81004000030, rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Sig.ra VEDOVATO Lorena, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione.

PREMESSO

aggregazione degli Enti locali delegati, per l'esercizio delle funzioni amministrative di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna, individuando in particolare nei Comuni di Lesa, Meina, Arona, Dormelletto e Castelletto Sopra Ticino il bacino demaniale Maggiore -Provincia di Novara; ------ che la Giunta Regionale con apposita D.G.R. n. 14-10271 del 16.12.2008, ha modificato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2008, la tabella di cui all'allegato "A" relativa all'individuazione dei bacini demaniali, facendo rientrare il Comune di Belgirate, già inserito nel bacino demaniale Maggiore Provincia del Verbano Cusio Ossola, nel bacino demaniale Maggiore Provincia di Novara. ------- che ai sensi dell'articolo 7 della succitata legge regionale, i Comuni possono esercitare le funzioni attribuite anche in forma associata, la quale rappresenta un'opportunità per garantire, attraverso programmi e criteri condivisi, una gestione comune della materia trattata in tutto l'ambito territoriale interessato, nonchè una ottimale utilizzazione delle risorse; ------- che gli stessi Enti, con Convenzione sottoscritta in data 10.03.2010 rep. 362 e scadenza al 31.12.2010, Convenzione sottoscritta in data 26.01.2011 rep. 380 e scadenza al 31.12.2013, 2 Convenzione sottoscritta in data 1.04.2014 n. 205/A e scadenza al 31.12.2016 e Convenzione sottoscritta in data 7.07.2017 n. 333/A e scadenza al 31.12.2021, hanno già attivato tale forma di gestione associata, che ora intendono riconfermare e rinnovare; ------- che con verbale della Conferenza degli Amministratori Prot. 8768 del 22.12.2020, in vigenza della Convenzione n. 333/A si è stabilito di procedere con la sottoscrizione di nuova Convenzione in sostituzione di quella

attualmente vigente	
	,

Tutto ciò premesso tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- ART. 1 -

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regolamenta, ai sensi dell'art. 30 del vigente TUEL,		
l'esercizio associato delle funzioni conferite dalla Regione Piemonte con la		
L.R. 2/2008 e s.m.i ed in particolare le funzioni conferite:		
a) con l'art. 4 comma 2:		
a.1) il rilascio di autorizzazioni o nulla osta in materia di circolazione		
nautica e di uso di unità di navigazione (lettera n) comma 1 art. 4 l.r.		
2/2008 e s.m.i.;		
a.2) le attività di promozione e miglioramento della sicurezza in materia		
di navigazione interna, ivi compreso il soccorso alle unità di navigazione		
in difficoltà, da attuarsi di concerto con le istituzioni e con il		
coinvolgimento delle associazioni interessate, nonché attraverso iniziative		
di informazione, formazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati		
(lettera o) comma 1 art. 4 l.r. 2/2008 e s.m.i.;		
a.3) la rimozione del materiale pericoloso per la navigazione, anche		
derivante da eventi calamitosi o straordinari, relativamente ai bacini		
demaniali di cui all'articolo 3, commi 6 e (lettera p) comma 1 art. 4 l.r.		
2/2008 e s.m.i.;		
a.4) la valutazione in ordine alla compatibilità delle manifestazioni		
nautiche con il regolamento di cui alla lettera j) e con la disciplina della		
navigazione, quando l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 5,		

comma 1, lettera a) (lettera q) comma 1 art. 4 l.r. 2/2008 e s.m.i.;
b) con l'art. 5 comma 2:
b.1) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni
nautiche o di altro tipo che interferiscono con la navigazione e
interessano due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati
esteri, limitata-mente al demanio idrico regionale. Nel caso in cui la
manifestazione interessi più province, le funzioni sono esercitate dalla
provincia ove si svolge il percorso prevalente (lettera a) comma 1 Art. 5
1.r. 2/2008 e s.m.i.);
c) con l'art. 6 comma 2:
c.1) il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni afferenti all'area
navigabile di interesse comunale, inclusa la valutazione in ordine alla
compatibilità della manifestazione con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera j) e con la disciplina della navigazione, nonché
l'adozione di provvedimenti di limitazione o di regolamentazione della
circolazione nautica, sentito, ove interferisca con il servizio pubblico di
linea, il gestore del servizio medesimo (lettera a) comma 1 Art. 6 l.r.
2/2008 e s.m.i.);
c.2) la valorizzazione, la gestione ed ogni tipologia di intervento sulle
opere e sulle vie di navigazione e sul demanio idrico di competenza
territoriale, compresi gli interventi di segnaletica e, con l'esclusione degli
specchi d'acqua afferenti ai bacini demaniali di cui all'articolo 3, commi 6
e 7, gli interventi di rimozione del materiale pericoloso per la navigazione
(lettera c) comma 1 Art. 6 l.r. 2/2008 e s.m.i.);
c.3) l'attività amministrativa e di polizia dei porti, di cui al libro I, parte I,

titolo III, capo I, del r.d. 327/1942. Tali attività, con l'esclusione della sicurezza e del soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, riguardano l'uso e la gestione delle aree portuali, la ripartizione degli spazi acquei, la vigilanza sull'esercizio di attività nei porti, la rimozione di unità di naviga-zione, aeromobili sommersi o materiali che recano intralcio alla navigazione, l'escavazione ed ogni altro intervento per il mantenimento in esercizio dei porti, nonché le opere di segnalazione degli ostacoli emergenti ed il mantenimento in efficienza delle medesime (lettera d) comma 1 Art. 6 l.r. 2/2008 e s.m.i.); -----c.4) la disciplina delle attività balneari afferenti al demanio idrico ed alla navigazione interna (lettera e) comma 1 Art. 6 l.r. 2/2008 e s.m.i.); -----c.5) il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all'artico-lo 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali inferiori a 100 metri quadri (lettera f) comma 1 Art. 6 l.r. 2/2008 e s.m.i.); ----c.6) l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) (lettera g) comma 1 Art. 6 l.r. 2/2008 e s.m.i.); -----c.7) la gestione del demanio idrico della navigazione interna, il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera k), l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, di canoni ed indennizzi, la gestione del relativo contenzioso, la tutela delle aree, la messa in pristino dei luoghi a spese dei responsabili, la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia (lettera h) comma 1 Art. 6 l.r. 2/2008 e s.m.i.); ------

- ART. 2 -

FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

2.1 La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito di gestione delle aree del demanio idrico.

2.2 Per il conseguimento dei predetti obiettivi, la gestione associata si avvale dell'apporto professionale di unità lavorative eventualmente presenti e disponibili nei singoli Enti associati.

2.3 La gestione associata, per il conseguimento dei suoi obiettivi, può anche affidare incarichi esterni.

2.4 La gestione associata, in esecuzione della deliberazione della Conferenza degli Amministratori n. 5 del 10.03.2009, mantiene la dicitura "Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore".

- ART. 3 -

BACINO DEMANIALE

comunicazione scritta da presentarsi al Presidente della Conferenza degli

- ART. 4 -

ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA

- 4.1. La gestione associata è articolata, come assetto istituzionale ed organizzativo, come segue: -----
 - CONFERENZA DEGLI AMMINISTRATORI, alla quale spetta l'indirizzo ed il controllo della gestione; ------
 - UFFICIO ASSOCIATO DEMANIO, costituito presso l'Ente capofila, al quale compete i procedimenti amministravi e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, oltre agli endoprocedimenti delle pratiche ove delegate; -----
- 4.2 Il funzionamento dell'Ufficio Associato Demanio è disciplinato dall'apposito regolamento approvato dalla Conferenza degli Amministratori.--
- 4.3 Gli Enti aderenti alla presente Convenzione delegano all'Ente Capofila: -- a) il rilascio, ai sensi dell'art. 6 comma 2 Legge Regionale n. 2/2008, dei provvedimenti finali autorizzatori e di concessione di utilizzo dei beni demaniali, a seguito dello svolgimento della completa istruttoria della pratica che, per ragioni di estensione territoriale del bacino e di maggiore

vicinanza ai cittadini, si ritiene debba essere svolta dall'Ente territorialmente interessato. ------A tal fine ciascun Ente aderente è tenuto a confermare formalmente all'Ente capofila, non oltre 20 giorni dalla stipula del presente atto gli uffici competenti e i nominativi dei propri responsabili dell'istruttoria. --b) le funzioni di carattere informativo agli enti deleganti ed ai cittadini sugli usi e sulle scelte di "Bacino" tramite la pubblicazione di regolamenti e circolari, per una migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo del territorio, nonché di segnalazione alla Regione di eventuali difficoltà riscontrate nella gestione ed amministrazione del demanio. ----c) le funzioni di coordinamento relative: ------ alla predisposizione e modifica dei regolamenti comuni ai sensi dell'art. 6 comma 2 Legge Regionale n. 2/2008; ------ alla definizione di atti di indirizzo che stabiliscano procedure uniformi per l'utilizzo dei beni demaniali; ------I sottoscrittori si impegnano a concordare ed adottare la modulistica standard fornita dalla Regione. ----d) definizione dei criteri operativi per la realizzazione degli interventi programmati per l'intero bacino lacuale; -----Gli atti di cui ai punti c) e d) saranno approvati dalla Conferenza dei Sindaci. -----4.4 Resta in capo al Comune capofila la gestione dei rapporti con Enti terzi in ordine alle problematiche che dovessero insorgere. ------

4.5 I Comuni associati potranno comunque richiedere all'Ente Capofila, come

individuato all'art. 6.3, che l'Ufficio Associato Demanio svolga per conto loro conto, tutte le attività istruttorie e gli endoprocedimenti volti all'adozione dei provvedimenti autorizzatori e concessori finali.

- ART. 5-

CONFERENZA DEGLI AMMINISTRATORI

5.1	La Conferenza degli Amministratori è composta dal Presidente
del1	'Unione di Comuni Collinari del Vergante e dai Sindaci dei Comuni di
Aro	na, Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, o loro delegati
5.2	La Conferenza degli Amministratori esercita le seguenti funzioni:
a)	nomina il proprio Presidente, scegliendolo tra i propri componenti. Il Pre-
	sidente ha il compito di convocare e presiedere la stessa e resta in carica
	fi-no al mantenimento della carica di amministratore dell'Ente del quale è
	espressione. La prima riunione della Conferenza degli Amministratori,
	suc-cessiva alla presente Convenzione, è convocata e presieduta dal
	Presidente dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante;
b)	approva il rendiconto della gestione dell'anno precedente ed il preventivo
	per l'anno successivo;
c)	adotta le direttive per il responsabile dell'Ufficio Associato Demanio;
d)	approva gli schemi di regolamenti e le proposte di canoni e/o tariffarie da
	applicare sull'intero bacino da sottoporre alla approvazione delle singole
	amministrazioni Enti e la modulistica da utilizzare da parte di tutti gli
	uffici dei singoli Enti;
e)	approva il regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla
	Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse;
f)	vigila sull'attività dell'Ufficio Associato Demanio;

g)	propone alla Regione gli importi relativi all'occupazione dei beni del de-
	manio idrico della navigazione interna in acqua e a terra quando
	l'utilizzazione prevista abbia finalità pubbliche, turistiche, ricreative,
	spor-tive e commerciali ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L.R. n. 2/2008
	e s.m.i. e dell'art. 16, comma 1 del Regolamento Regionale n.13/R del
	28.07.2009;

- h) determina i compensi per le unità operative assegnate all'Ufficio
 Associato Demanio. -----
- i) potrà valutare la gestione degli introiti. -----
- 5.4 La conferenza degli amministratori decide a maggioranza dei voti dei singoli componenti della stessa. In caso di parità nella votazione, decide il voto del Presidente della Conferenza degli Amministratori.

dalla prima. -----

5.5 I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario/Responsabile dell'Ufficio Associato, che li sottoscrive insieme al Presidente della conferenza degli amministratori. Il Segretario cura la conservazione degli





- ART. 6 -

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

La denominazione dell'Ufficio Associato Demanio è la seguente: 6.1 "UFFICIO ASSOCIATO DEL DEMANIO IDRICO LACUALE DEL BASSO LAGO MAGGIORE". -----6.2 L'Ufficio Associato Demanio ha la sede amministrativa presso l'Unione dei Comuni Collinari del Vergante, che pertanto rimane individuato quale Ente Capofila dell'Ufficio della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----Gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione (ex. Art. 30 D.Lgs. 6.3 n. 267/2000) prendono atto che Ente Capofila della stessa è l'Unione di Comuni Collinari del Vergante avente sede legale in Lesa (NO) in via Portici, 2 cod. fisc. 90009820037, rappresentata dal Suo Presidente Pro-Tempore, nella qualità di legale rappresentante della stessa nei rapporti con i terzi e in giudizio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio/Giunta Comunale; -----Al fine di migliorare l'accessibilità per l'utenza e garantire una 6.4

migliore localizzazione sotto il profilo funzionale ed organizzativo, la

- ART. 7 -
di proprietà di un Ente associato
6.5 La sede operativa deve comunque essere sempre localizzata in locali
precedente comma.
una sede operativa diversa rispetto a quella amministrativa indicata a
Conferenza degli Amministratori, a maggioranza assoluta, potrà individuare

RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- 7.1 Il Responsabile dell'Ufficio Associato Demanio è nominato dal Presidente della Conferenza degli Amministratori, su parere favorevole della stessa, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. ------
- 7.2 Al Responsabile compete la responsabilità delle funzioni conferite alla Gestione Associata, l'adozione dei provvedimenti unici, nonché gli atti che impegnano la Gestione Associata verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e del budget definiti annualmente dalla Conferenza degli Amministratori.
- 7.3 Il Responsabile svolge le funzioni di segretario della Conferenza degli Amministratori, cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme al Presidente, adotta gli atti gestionali inerenti e conseguenti l'attuazione dei predetti verbali; svolge inoltre le ulteriori funzioni attribuitegli dalla Conferenza degli Amministratori.





- ART. 8 -

8.1 I rapporti tra l'Ufficio Associato Demanio e gli Enti convenzionati
dovranno essere improntati ai seguenti criteri:
- gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati preferibilmente per
via telematica;
- gli Enti convenzionati dovranno individuare i Responsabili degli Sportelli
Comunali che si interfaccino con il Responsabile dell'Ufficio Associato
Demanio
- ART. 9 -
CONSULTAZIONI
9.1 I rappresentanti degli Enti convenzionati, di iniziativa congiunta o di
uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione della
Conferenza degli Amministratori, al fine di valutare l'andamento del servizio
associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le
richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene le funzioni e i servizi oggetto
della presente Convenzione.
- ART.10 -
SISTEMA CONTABILE FINANZIARIO
10.1 La gestione Associata ha autonomia finanziaria, derivata da:
a) i proventi dei canoni demaniali, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h);
b) introiti provenienti dalle sanzioni amministrative;
c) contributi e finanziamenti di soggetti terzi;
d) diritti di segreteria
10.2 La Conferenza degli Amministratori provvede annualmente a redigere
un bilancio di previsione e ad approvare un rendiconto di gestione. I singoli
documenti vanno trasmessi all'Ente canofila per consentire allo stesso di

- ART. 11 -

DURATA DELLA CONVENZIONE

- 11.1 La presente convenzione scadrà il 31.12.2025.
- 11.2 Nel caso in cui, entro il termine ultimo di validità della Convenzione, la stessa non dovesse essere formalmente rinnovata o prorogata, la Conferenza degli Amministratori e l'Ufficio Associato Demanio restano in carica per l'espletamento delle procedure in corso e per consentire il trasferimento ai singoli Enti delle funzioni conferite, entro e non oltre il semestre successivo.

- ART. 12 -

CONTROVERSIE

- 12.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente Convenzione, sono devolute alla giustizia ordinaria. ------
- 12.2 Il foro competente è il Tribunale di Verbania. -----

- ART. 13 -

RINVIO

13.1 Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione,





	nonché alle disposizioni del codice civile.
	13.2 Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno es-
	sere apportate dai consigli degli Enti convenzionati nelle forme previste per la
	presente convenzione
	- ART. 14 –
	REGISTRAZIONE
	14.1 La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex
	D.P.R.26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del
	D.P.R. 26.4.1986, n.131
	Letto, approvato e sottoscritto.
	IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI
	COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE
	LESA MEINA OF
	Per il COMUNE DI ARONA
	Per il COMUNE DI CASTELLETTO (12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	Per il COMUNE DI DORMELLETTO
<	
	"Nevara"